

Aggiornamento normativo

n. 368 / 2021

Banche, SIM, SGR e altri
intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ **FUSIONI BANCARIE:** la BCE pubblica le nuove linee guida sull'approccio di vigilanza
- ✓ **PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI:** pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE Regolamento (UE) 2021/25
- ✓ **REVERSE SOLICITATION:** pubblicato un *Public Statement* dell'ESMA

II. Normativa italiana

- ✓ **COMUNICAZIONI DI TRASPARENZA:** prorogata la vigenza degli obblighi rafforzati

Imprese di assicurazione

III. Normativa italiana

- ✓ **BREXIT:** pubblicata una comunicazione dell'Ivass
- ✓ **PIANI DI RISANAMENTO E FINANZIAMENTO:** in consultazione uno regolamento schema di regolamento
- ✓ **SOLVENCY II:** emanato un Provvedimento di modifica del regolamento ISVAP 14/2008

Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari

I. Normativa europea

- ✓ FUSIONI BANCARIE: LA BCE PUBBLICA LE NUOVE LINEE GUIDA SULL'APPROCCIO DI VIGILANZA

In data 12 gennaio 2021 la BCE ha pubblicato le proprie [linee guida](#) sull'approccio di vigilanza adottato relativamente ai progetti di fusione di banche europee.

L'Autorità fornisce così una guida alle banche che abbiano intenzione di attuare progetti di fusione, affermando che questi dovranno essere basati su piani aziendali e di integrazione che:

- siano credibili;
- migliorino la sostenibilità del livello di business;
- rispettino elevati standard relativamente alla governance e alla gestione del rischio.

Più nello specifico, la BCE chiarisce che:

- non penalizzerà piani di integrazione credibili innalzando i requisiti relativi al Secondo Pilastro e comunicherà alle banche indicazione dei livelli di capitale che l'entità risultante dalla fusione dovrà mantenere già durante il processo autorizzativo;
- si aspetta che i profitti derivanti dal *badwill* (i.e. la differenza tra il valore contabile rivalutato di una banca e il prezzo pagato dall'acquirente) svolgano il loro ruolo di capitale della banca combinata, ossia che le banche non paghino in dividendi tali profitti fino a quando la sostenibilità del modello di *business* non sarà saldamente stabilita. La BCE si aspetta che l'acquirente approfitti di un prezzo di acquisizione relativamente basso per aumentare la sostenibilità;
- accetterà l'uso temporaneo dei modelli interni esistenti, subordinatamente all'esistenza di un forte piano di *roll-out*.

- ✓ PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE UE REGOLAMENTO (UE) 2021/25

In data 14 gennaio 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento \(UE\) 2021/25](#) che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 39 e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 4, 7, 9 e 16.

In particolare, le modifiche riflettono le novità introdotte dall'International Accounting Standards Board con la pubblicazione, in data 27 agosto 2020, del documento recante «*Riforma degli indici di riferimento dei tassi di interesse — fase 2 — Modifiche all'IFRS 9, allo IAS 39, all'IFRS 7, all'IFRS 4 e all'IFRS 16*» che tiene conto delle conseguenze dell'effettiva sostituzione di indici di

riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistenti con tassi di riferimento alternativi.

Il Regolamento entrerà in vigore il 3 febbraio 2021.

✓ REVERSE SOLICITATION: PUBBLICATO UN PUBLIC STATEMENT DELL'ESMA

In data 13 gennaio 2021, l'ESMA ha pubblicato un [Public Statement](#) concernente la prestazione di servizi e attività di investimento su iniziativa esclusiva del cliente (c.d. *reverse solicitation*).

L'Autorità di Vigilanza, anche in considerazione dell'avvenuta scadenza lo scorso 31 dicembre 2020 del periodo transitorio previsto dall'accordo di recesso per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, ha ribadito i propri orientamenti in materia di *reverse solicitation*, evidenziando che:

- al fine di determinare se il cliente sia stato oggetto di sollecitazione da parte di un'impresa di un paese terzo, deve essere considerato ogni mezzo di comunicazione utilizzato dall'impresa, indipendentemente dal fatto che la promozione del servizio o dello strumento finanziario sia stata effettuata direttamente dall'impresa o da un soggetto ad essa collegato;
- l'eventuale fornitura di servizi di investimento nell'Unione Europea da parte di imprese di paese terzi non debitamente autorizzate espone queste ultime all'applicazione di sanzioni; e
- nel caso in cui un investitore usufruisca di un servizio di investimento prestato da un'impresa di un paese terzo non autorizzata ai sensi della normativa europea potrebbe non essere determinata la non applicazione delle misure protettive garantite dalla stessa normativa europea.

II. Normativa italiana

✓ COMUNICAZIONI DI TRASPARENZA: PROROGATA LA VIGENZA DEGLI OBBLIGHI RAFFORZATI

In data 14 gennaio 2021, alla luce della perdurante situazione di incertezza circa l'evolversi della situazione economico-finanziaria generata dall'epidemia da Covid-19, la Consob ha pubblicato la [Delibera n. 21672](#) del 13 gennaio 2021 con cui, ha ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi - dal 14 gennaio 2021 sino al 13 aprile 2021 - le previsioni di cui alle Delibere n. 21326 e 21327 del 9 aprile 2020.

Al riguardo, si ricorda che tali provvedimenti, emanati dalla Consob avvalendosi dei poteri previsti dal c.d. "Decreto liquidità" (D.L. n. 23 dell'8 aprile 2020), hanno introdotto un regime di trasparenza rafforzata per quanto riguarda sia l'obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, sia la

“dichiarazione delle intenzioni” in caso di acquisizione di partecipazioni in alcune società quotate in Italia (gli elenchi sono allegati alle delibere), individuate secondo il criterio della diffusione dell’azionariato.

La Delibera è entrata in vigore il 14 gennaio u.s.

Imprese di assicurazione

III. Normativa italiana

✓ BREXIT: PUBBLICATA UNA COMUNICAZIONE DELL'IVASS

In data 15 gennaio 2021, l'IVASS ha pubblicato una [comunicazione](#) con la quale richiama l'attenzione degli intermediari sulle norme previste dal D.L. n. 183/2020 (Decreto Milleproroghe).

Tale Decreto ha introdotto misure transitorie nei confronti degli intermediari bancari e finanziari e delle imprese di assicurazione con sede legale nel Regno Unito.

In particolare, tutte le imprese di assicurazione con sede legale nel Regno Unito che sino al 31 dicembre 2020 risultavano abilitate ad esercitare l'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento e/o di libera prestazione di servizi, dal 1° gennaio 2021 sono state cancellate dall'elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato Membro di cui all'art. 26 del D.Lgs. 209/2005 (CAP). Esse proseguono l'attività nei limiti della gestione delle coperture in corso senza assumere nuovi contratti né rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o ad altro termine evidenziato dall'impresa in uno specifico Piano da presentare all'IVASS.

Tali imprese devono, pertanto:

- informare contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività a esse applicabile, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale;
- presentare all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione, un Piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri;
- presentare all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del Piano.

I contraenti, gli assicurati e in generale ogni soggetto avente diritto a prestazioni assicurative:

- deve ricevere dall'impresa con sede legale nel Regno Unito un'informativa sulle modalità attraverso le quali l'impresa continuerà ad operare; tale informativa potrà anche essere pubblicata solo sul sito dell'impresa;
- dal 1° gennaio 2021 può recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che abbiano durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero possono esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale. Il recesso ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di esercizio del recesso stesso;
- non può avvalersi delle clausole di tacito rinnovo dei contratti;
- può inviare i reclami direttamente all'impresa, secondo le modalità previste dal Regolamento ISVAP 24/2008 e, in caso di mancata risoluzione, all'IVASS.

✓ PIANI DI RISANAMENTO E FINANZIAMENTO: IN CONSULTAZIONE UNO
REGOLAMENTO SCHEMA DI REGOLAMENTO

In data 12 gennaio 2021, l'IVASS ha posto in [consultazione](#) uno schema di regolamento in materia di piani di risanamento e di finanziamento, individuali e di gruppo, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 223-ter del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice Delle Assicurazioni Private.

In particolare, lo schema di Regolamento dettaglia le fasi di predisposizione e approvazione dei piani di risanamento e finanziamento.

Il termine ultimo per l'invio di commenti ed osservazioni è fissato al 26 febbraio 2021.

✓ SOLVENCY II: EMANATO UN PROVVEDIMENTO DI MODIFICA DEL
REGOLAMENTO ISVAP 14/2008

In data 12 gennaio 2021, IVASS ha emanato un [provvedimento](#) con il quale ha modificato il Regolamento ISVAP 14/2008 (Regolamento) concernente la definizione delle procedure di approvazione delle modifiche statutarie e delle modifiche al programma di attività, di autorizzazione dei trasferimenti di portafoglio e delle fusioni e scissioni di cui al titolo XIV del D.Lgs. 209/2005 (CAP).

Il provvedimento sopprime le parole *“il portafoglio non può essere costituito da soli sinistri”* nella definizione di *“portafoglio”* di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), del Regolamento, al fine di rimuovere il divieto di trasferimento di portafogli costituiti da soli sinistri che era espressamente escluso nella formulazione originaria del Regolamento

Tale modifica, anticipando la revisione sistematica della normativa secondaria in materia di autorizzazione di operazioni straordinarie nonché di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in un'ottica di adeguamento al *framework* Solvency II, consente di aggiornare gli orientamenti dell'IVASS rispetto all'approccio seguito da altri Paesi europei e viene incontro all'esigenza, rappresentata dal mercato, di una maggiore flessibilità nell'organizzazione dell'attività assicurativa, ferma restando la salvaguardia degli interessi degli assicurati.

Il Provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana